

RICONOSCIMENTO DEI PERIODI DI STUDIO ALL'ESTERO

LINEE GUIDA e DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Versione 1 APRILE 2014

Premessa

Il presente documento trova il suo fondamento nel *Regolamento Didattico di Ateneo (Art. 19)* e nel *Regolamento Studenti (Art.6)*, dei quali rappresenta un ampliamento, e si ispira ai principi sanciti dai Ministri dell'Istruzione superiore nell'ambito dell'ormai consolidato Processo di Bologna, ribaditi e rafforzati dalla *Dichiarazione di Bucharest sullo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (Marzo 2012)*¹. Il documento è altresì basato sui lavori della Commissione Erasmus, che avendo sentito il Rettore alla didattica di riferimento e il Servizio Segreteria Studenti, ha elaborato una proposta di "Istruzioni Operative".

Le presenti LINEE GUIDA sono pensate come documento di indirizzo generale per il riconoscimento dei periodi di studio all'estero. Il Servizio Relazioni Internazionali, in accordo con il Rettore alle Relazioni Internazionali, si occuperà della diffusione delle sopra citate "Istruzioni Operative" finalizzate a chiarire e specificare tutti gli aspetti tecnici relativi alle procedure di riconoscimento dei periodi di studio all'estero.

Vista l'assegnazione all'Università di Padova da parte della Commissione Europea (in data 11/12/2013), della "Carta Erasmus per l'istruzione superiore" (ECHE - Erasmus Charter for Higher Education), necessaria per poter partecipare al nuovo programma "Erasmus +" (2014-2020), nella quale l'Ateneo si impegna nella sez. C2 (Principi Fondamentali) a:

- 1) assicurare il completo riconoscimento delle attività svolte con successo ed indicate nel Learning Agreement, preventivamente approvato dai CCS;
- 2) utilizzare, ove possibile, il sistema di crediti ECTS;
- 3) assicurare l'inserimento delle attività svolte con successo nel Diploma Supplement

A norma dell'Art.19, comma 3, del Regolamento Didattico di Ateneo e dell'art. 6, comma 3, del Regolamento Studenti, i Consigli delle strutture didattiche deliberano *preventivamente* sul riconoscimento delle attività didattiche e degli esami da sostenere dai propri studenti presso un'Università o un Istituto superiore estero nell'ambito di programmi interuniversitari di scambio, precedentemente approvati, basati su un sistema di crediti riconducibile al sistema ECTS².

Ai fini del presente documento un credito ECTS è considerato uguale ad un credito formativo universitario (CFU), in accordo con la normativa vigente e con la delibera di questo SA in data 15.01.2002.

Le attività di studio all'estero vanno svolte secondo un "**piano di studi internazionale**", che ridefinisce complessivamente il piano di studi di Padova e viene concordato tra lo studente e l'Università di Padova.

La parte delle attività da svolgere all'estero viene riportata nel Learning Agreement³, che deve essere approvato anche dall'istituzione ospitante (vedi anche sez. III, punto 1).

Possono così essere riconosciuti anche esami relativi ad insegnamenti non attivati nell'Università di Padova, purché detti esami vengano inclusi nel piano di studi internazionale *preventivamente* approvato dagli organi competenti.

¹ In questa occasione è stato anche promulgato il documento dedicato "*Mobility for Better Learning - Mobility strategy 2020 for the European Higher Education Area (EHEA)*".

² Nella stipula degli accordi bilaterali è necessario che venga indicato un rapporto di conversione chiaro tra crediti locali e crediti ECTS

³ Il Learning Agreement è il "Contratto di Apprendimento" dove vengono riportate le attività che lo studente intende svolgere all'estero e quelle che saranno sostituite da quelle svolte all'estero. Deve essere sottoscritto dallo studente, dall'istituzione di origine e dalla istituzione ospitante.

Il principio fondamentale è il “riconoscimento accademico basato su un congruo pacchetto di crediti”, senza ricercare una pedissequa equivalenza dei contenuti, l'identità delle denominazioni o una corrispondenza biunivoca dei crediti tra le singole attività formative delle due istituzioni⁴.

Sulla base di tale principio, l'Università di Padova riconosce i crediti formativi acquisiti dallo studente presso altre istituzioni eleggibili, nel rispetto di quanto concordato con il suo piano di studi internazionale.

Il processo di riconoscimento viene finalizzato al ritorno dello studente sulla base dei risultati effettivamente conseguiti. Il piano di studi di Padova viene di conseguenza aggiornato (*piano di studi internazionali e Learning Agreement rispettati in toto*) o ridefinito (*Learning Agreement in parte disatteso*).

In questo contesto i Consigli di Corsi di studio possono avvalersi di un apposito delegato o delegati che hanno il compito di valutare e approvare in via istruttoria o decisoria il piano di studi internazionale e di proporre il successivo riconoscimento dell'attività svolta all'estero.

I - Parti coinvolte nella mobilità studentesca e loro obblighi fondamentali

- Lo **studente** si impegna a seguire e a completare quanto concordato nel piano di studi internazionale e riportato nel *learning agreement*.
- L'**Istituzione ospitante** si impegna a fornire allo studente l'istruzione e il supporto accademico concordati.
- L'**Istituzione di appartenenza** si impegna a riconoscere allo studente in mobilità le attività formative svolte all'estero in conformità a quanto specificato nel “piano di studio internazionale” e concordato con il *learning agreement*.

II – Strutture responsabili e loro compiti

La gestione amministrativa degli accordi di cooperazione con Università di altri paesi è compito degli uffici amministrativi (Servizio Relazioni Internazionali), in stretto contatto con le rilevanti strutture accademiche (Dipartimenti, Scuole e Corsi di Studio).

Il Servizio Relazioni Internazionali è responsabile delle pratiche dello studente relative al periodo di mobilità.

L'approvazione del piano di studi internazionale da svolgere all'estero ed il riconoscimento accademico dei risultati conseguiti al termine del soggiorno è di competenza del Consiglio di Corso di Studio cui appartiene lo studente in mobilità.

Il Consiglio emana eventuali disposizioni specifiche per il proprio corso di studio in conformità alle linee guida.

Il Consiglio di Corso di Studio può affidare in via istruttoria o decisoria ad uno o più delegati (docenti responsabili della mobilità) o ad una specifica commissione il compito di valutare il piano di studi internazionale prima della partenza degli studenti, le successive modifiche e la proposta di riconoscimento degli studi effettuati all'estero.

Al fine di incentivare la mobilità il Consiglio di Corso di Studio può individuare dei periodi particolari all'interno del ciclo di studi facendoli diventare parte integrante del proprio percorso di studio ed eventualmente può definire gruppi di attività didattiche da sostenere all'estero in sostituzione di attività da fare a Padova⁵.

Le attività sostenute all'estero sono trascritte nella carriera dello studente, che ha diritto di richiedere i relativi certificati.

⁴ Queste indicazioni sono contenute nello schema di regolamento proposto dai Bologna Promoters in occasione del Seminario nazionale di Padova (marzo 2010) e dal nuovo modello di LA di Erasmus+.

⁵ Si tratta di individuare dei periodi particolari, le cosiddette “finestre di mobilità”, durante il ciclo di studi, per esempio: secondo anno di un corso di durata triennale se l'attività da fare all'estero è prevalentemente per esami, oppure terzo anno se l'attività da fare all'estero è prevalentemente per tesi e tirocinio. L'individuazione di un gruppo di attività didattiche da fare all'estero in una data sede, i cosiddetti “pacchetti di crediti”, consente una formulazione più agevole del “piano di studi internazionale”.

III - Documenti essenziali ai fini del riconoscimento accademico degli insegnamenti sostenuti durante il periodo di mobilità

1. Il piano di studi internazionale ed il Learning Agreement

Il piano di studi internazionale rappresenta lo strumento fondamentale nella procedura di riconoscimento delle attività formative sostenute durante un periodo di mobilità. Esso contiene l'indicazione delle attività formative complessive, con i crediti corrispondenti, concordate tra *lo studente e il Consiglio di Corso di Studio*.

Il *Piano di studi internazionale* deve ridefinire interamente il piano di studi di Padova dello studente, comprendendo sia le attività sostenute o da sostenere a Padova, sia le attività formative che si intendono sostenere all'estero e che sostituiranno talune delle attività previste dal corso di studio di appartenenza in Padova.

Durante il periodo di mobilità lo studente avrà quindi: un *piano di studi di Padova* (secondo le regole valide per tutti gli studenti e che rimarrà "congelato" per quel periodo) e contestualmente un *piano di studi internazionale* e un *learning agreement*. Questi ultimi documenti possono subire variazione durante il periodo di mobilità: La procedura di approvazione delle modifiche sarà analoga a quella usata per la prima stesura.

Il ***learning agreement*** riporta l'attività da svolgere all'estero, approvata nel piano di studi internazionale, e deve essere sottoscritto dalle tre parti (studente, istituzione ospitante, istituzione di appartenenza). Il Learning Agreement viene di norma firmato dal Presidente o dal delegato del Consiglio di Corso di Studio nell'Istituzione di appartenenza dello studente.

Il numero dei crediti da acquisire all'estero per la frequenza di corsi deve corrispondere, in linea di massima, a quello che lo studente acquisirebbe in un equivalente periodo di tempo presso la propria Università (30 crediti per semestre).

In caso di lavoro di tesi e/o tirocinio è necessario indicare il numero di CFU che si intende riconoscere a Padova. Verranno predisposte apposite istruzioni operative.

Nessuna attività formativa svolta all'estero dallo studente potrà essere riconosciuta se non inserita nel *piano di studi internazionale*, approvato prima della partenza ed eventualmente modificato con le modalità indicate al capitolo IV.

Il Piano di studi internazionale, confermato/ridefinito al termine della procedura di riconoscimento dell'attività svolta all'estero in base ai risultati effettivamente conseguiti dallo studente in mobilità, comporta di conseguenza la modifica del piano di studi di Padova.

2. Il transcript of records (o certificato estero degli esami/attività formative)

Al termine del periodo di studio all'estero, l'Istituzione ospitante rilascia allo studente un attestato denominato *transcript of records* o certificato delle attività didattiche sostenute, debitamente sottoscritto, completo dei risultati conseguiti dall'interessato in ciascuna delle attività formative sostenute.

Nel caso di attività di preparazione della tesi, di tirocinio e di studio/ricerca dei dottorandi il Transcript of Records può essere sostituito da una lettera del docente tutor/supervisor estero che attesta il lavoro svolto o da opportuna documentazione della struttura che ospita il tirocinante.

L'Istituzione di appartenenza garantisce allo studente il completo riconoscimento accademico degli studi effettuati presso l'Istituzione ospitante come parte integrante del proprio corso di studio, se preventivamente concordati con il piano di studi internazionale. Nel caso che non tutte le attività previste dal Learning agreement siano state completate con successo, il Piano di studi internazionale viene ridefinito (ed approvato) sempre secondo la procedura usata per la prima stesura.

Al termine della procedura di riconoscimento dell'attività svolta all'estero il *Piano di studi internazionale* produce la modifica del piano di studi di Padova.

IV – I passi ed i documenti fondamentali del processo di riconoscimento

1.1. Elaborazione del piano di studi internazionale (*prima della partenza*)

Prima della partenza, lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero, dopo un'attenta consultazione delle informazioni disponibili sull'offerta formativa dell'Università ospitante, elabora il proprio *piano di studi internazionale*, d'intesa con il Consiglio di Corso di Studio o con il Responsabile della Mobilità, ove indicato.

Fatte salve eventuali disposizioni specifiche dei Corsi di studio interessati, la scelta delle attività formative da svolgere presso l'Università ospitante deve essere effettuata nel rispetto dello spirito delle *Dichiarazioni dei Ministri del Processo di Bologna sullo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore* -e del nuovo *Programma Erasmus +*, e cioè deve garantire agli studenti:

- l'effettiva serietà e qualità del curriculum adottato, evitando una pedissequa ricerca di una perfetta corrispondenza con i contenuti offerti presso l'Università di appartenenza;
- la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio di appartenenza, in termini di competenze maturate e di risultati dell'apprendimento

garantendo altresì

- l'opportunità concreta di percorsi formativi flessibili e sostenibili;
- il riconoscimento equo ed agevole dei crediti acquisiti.

1.2. Compilazione del Learning Agreement (*prima della partenza*)

La parte dell'attività didattica da svolgere all'estero viene riportata nel Learning Agreement, contestualmente ed all'interno della procedura di elaborazione del piano di studi internazionale, e viene inviata presso la sede ospitante da parte del Servizio Relazioni Internazionali.

Il Learning Agreement deve essere approvato anche dall'università ospitante.

1.3. Modifiche del piano di studio internazionale e del Learning Agreement (*durante il soggiorno*)

Il *piano di studio internazionale* e il *Learning Agreement* sono documenti suscettibili di modifica, purché questa venga formalmente accettata e sottoscritta da ciascuna delle parti interessate, di norma prima dell'inizio delle attività in questione. La procedura per la ratifica delle proposte di modifica seguirà il medesimo iter previsto per l'approvazione del *piano di studio internazionale* precedentemente approvato, le modifiche essendo riportate nel Learning Agreement, a sua volta soggetto all'approvazione della sede ospitante.

1.4. Riconoscimento dell'attività fatta all'estero: dal “Transcript of Records” alla “Proof of Recognition – Prova del riconoscimento” (*al ritorno dello studente*):

Lo studente, al rientro dal soggiorno all'estero, è tenuto a consegnare al Servizio Relazioni Internazionali un'attestazione, rilasciata dall'Università ospitante, che indichi l'effettivo periodo di durata della permanenza all'estero, il Transcript of Records e/o lettera di attestazione del lavoro di ricerca, di tesi, di tirocinio ed eventuali altri documenti previsti dallo specifico programma di scambio. Nel caso che l'Università ospite non rilasci direttamente allo studente il Transcript of Records con le valutazioni degli esami sostenuti, lo studente è tenuto ad accertarsi che il detto Transcript of Records venga inviato al Servizio Relazioni Internazionali di Padova.

Per avviare la procedura di riconoscimento accademico **lo studente** è tenuto a presentare al delegato responsabile per la mobilità del proprio corso di studio, al più presto possibile e

comunque entro e non oltre **2 settimane dal suo ricevimento**⁶, la copia della certificazione relativa alle attività formative svolte (Transcript of Records o altro, vedi sopra) rilasciata dal Servizio Relazioni Internazionali di Padova. Qualora lo studente ritardasse in questi adempimenti non viene garantita l'efficacia della procedura e il riconoscimento delle attività in tempo utile.

Il **Consiglio di Corso di Studio**, anche avvalendosi del **Delegato Responsabile per la mobilità**, dopo aver ricevuto la documentazione e sulla base delle Istruzioni Operative, delibera il riconoscimento riportando l'indicazione delle attività formative svolte, nella denominazione originale se formulata in francese, inglese, portoghese, spagnolo e tedesco, eventualmente in inglese per le altre lingue, nonché i crediti e i voti in trentesimi e l'elenco delle attività formative da piano che vengono sostituite dalle attività sostenute all'estero. Le attività sostenute all'estero sono registrate in carriera con la data di effettivo sostenimento o con la data dell'ultimo giorno di permanenza all'estero dello studente.

La corrispondenza della votazione è effettuata secondo le tabelle pubblicate annualmente nel sito dell'Università di Padova, che sono elaborate in base alle indicazioni della Guida ECTS (*ECTS User's Guide*) e del Decreto Direttoriale del Miur del 5/02/2013.

Per una equa conversione dei voti è necessario mettere in relazione la curva di distribuzione dei voti del corso di studio di appartenenza con quella del corso di studio dell'Istituzione ospitante; nei casi in cui l'Istituzione ospitante non abbia predisposto la propria distribuzione, sarà cura del Consiglio di Corso di Studio o del Docente Responsabile per la mobilità (o di un suo delegato) richiedere all'Università partner informazioni riguardo all'equivalenza tra i voti riportati dallo studente all'estero e la distribuzione dei voti del corso di studi in Padova.

E' possibile effettuare un arrotondamento del numero di crediti acquisiti all'estero di 1 credito ogni 30.

Nelle già menzionate Istruzioni Operative (cfr allegato) sono indicati altri meccanismi di flessibilità, in particolare l'ammissibilità di un'eventuale prova di integrazione definitiva collegialmente dal CCS e limitata ad un massimo di tre crediti.

Nella delibera deve risultare quali attività certificate nel Transcript of Records e/o svolte per il lavoro di tesi e/o svolte per tirocinio /internato siano state riconosciute (con i relativi crediti) e quali eventualmente non riconosciute, per queste ultime riportando oltre ai relativi crediti anche esplicita motivazione per il non riconoscimento.

La **procedura di riconoscimento** deve concludersi entro e non oltre 5 settimane⁷ dal ricevimento dei documenti da parte dello studente, fatte salve specifiche situazioni (vedi nota 6).

La **precitata delibera** assume anche il ruolo del documento "**Recognition outcomes**" – **Risultati del riconoscimento** (richiesto dalla Commissione Europea come elemento di qualità) ed è trasmessa alla Segreteria Studenti, che deve provvedere alla registrazione dell'attività svolta all'estero nella carriera dello studente e a rendere disponibile la certificazione degli esami in italiano e in inglese.

Dopo l'approvazione delle attività svolte all'estero il piano di studi internazionale può necessitare di una ridefinizione che il CCS dovrà approvare. A questo punto il piano di studi internazionale diventa il piano di studi in Padova dello studente.

1.5 - **Supplemento al Diploma** (dopo la laurea)

Il rilascio del Diploma Supplement comprende le tutte attività svolte all'estero e riconosciute, come specificato nel Decreto Direttoriale del Miur del 05/02/2013.

⁶ Fatte salve specifiche situazioni quali: concomitanza con periodi di ferie o festività, incompletezza o ritardi nel ricevimento del ToR, ecc..

⁷ Come richiesto dalle istruzioni inerenti il nuovo LA del programma Erasmus+.